

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato tutte le misure che la sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/Grecia (C-481/16, non pubblicata, EU:C:2017:845) comporta, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 4 368 000 per ogni periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza e fino alla data di esecuzione completa della sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/Grecia (C-481/16, non pubblicata, EU:C:2017:845).
- 3) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria pari a EUR 5 500 000.
- 4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 87 del 16.3.2020.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet

(Causa C-90/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Attività esercitate da una società di diritto privato – Gestione di parcheggi su terreni privati – Spese di controllo percepite da tale società in caso di inosservanza da parte degli automobilisti delle condizioni generali di utilizzo di detti parcheggi – Qualificazione – Realtà economica e commerciale delle operazioni]

(2022/C 119/08)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Apcoa Parking Danmark A/S

Resistente: Skatteministeriet

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(¹) GU C 161 dell'11.5.2020.